



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sezioni Unite: l'attività interpretativa del giudice è segnata dal limite del significante testuale (IL ≥ IR)

L'attività interpretativa è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore, dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento, nell'ambito del quale la norma di volta in volta adegua il suo contenuto ad opera della giurisprudenza, in guisa da conformare il significato alle nuove connotazioni, valenze e dimensioni che l'interesse tutelato assume nella coscienza sociale, anche nel bilanciamento con i valori di rango superiore. Proprio detto limite, in definitiva, segna la distinzione dei piani sui quali operano, rispettivamente, il legislatore e il giudice. Il piano sul quale opera il giudice è quello dell'interpretazione mediante i plurimi canoni elaborati dalla scienza giuridica, tra i quali possono annoverarsi quelli dell'interpretazione letterale, teleologico e sistematico, storico-evolutivo. E tuttavia l'eccesso di potere giurisdizionale non è strumento per verificare se il Consiglio di Stato abbia fatto corretta applicazione dei predetti canoni interpretativi per la decisione del caso concreto, non configurandosi una violazione dei

limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale solo per la presenza di errores in iudicando nella sentenza impugnata.

L'eccesso di potere giurisdizionale, idoneo ad essere denunciato per invasione della sfera del legislatore, rappresenta un'evenienza estrema e al contempo marginale nell'esperienza del diritto, ravvisabile nei soli casi in cui il giudice speciale abbia attribuito alla disposizione di legge un significato del tutto estraneo alle plausibilità di senso desumibili dal significante testuale, debordando dal limite di tolleranza ed elasticità della disposizione, con l'effetto di porsi quale "regola del caso" valevole anche per il futuro, assumendo in tal modo le sembianze di una (vera) disposizione di legge di fonte giurisdizionale.

NdR: Nella stessa direzione [Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 3.12.2021, n. 38333](#), nonché [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 6.12.2021, n. 38596](#). Si veda pure [Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza del 23.09.2021, n. 6439](#). Nello stesso senso si veda anche VIOLA, [Interpretazione della legge con modelli matematici](#), Milano, DirittoAvanzato, 2018.

Sul tema dell'interpretazione letterale, si vedano:

- Prima l'interpretazione letterale, ma se non basta, allora si guarda la funzione della disposizione: è giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea [[Corte giustizia Unione Europea, sezione prima, sentenza del 6.6.2018, n. 49/17](#)];
- l'interpretazione teleologica e quella costituzionalmente orientata non consentono di superare il dato letterale [[Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.03.2019, n. 8230](#)];
- Criteri ermeneutici: al primo posto c'è quello letterale [[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.11.2020, n. 25714](#)];
- Primato dell'interpretazione letterale è principio pacifico: gli altri canoni ermeneutici vengono in rilievo solo secondariamente [[Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 8.8.2018, n. 4872](#)];
- Corte Costituzionale: significato proprio delle parole è canone ermeneutico essenziale (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale) [[Corte Costituzionale, sentenza del 11.12.2015, n. 260](#)];
- Primato dell'interpretazione letterale (IL ≥ IR): lo dice anche il TAR [[T.A.R. Toscana Firenze, sezione prima, sentenza del 10.04.2018, n. 510](#)];
- Interpretazione letterale della legge è prima e regina delle interpretazioni. L'interpretazione secondo i principi generali è l'ultima possibile. La sentenza che sconfinava dalle previsioni dell'art. 12 preleggi espone il magistrato a sanzione disciplinare [[Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 25.07.2019](#)];
- [Speciale BARRETT](#): il Giudice della Corte Suprema USA che privilegia l'interpretazione letterale (IL);
- CORVAGLIA, [Less is more: l'interpretazione letterale prevale. Modelli deduttivi e induttivi di giustizia predittiva](#).

Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza del 4.2.2022, n. 3572

...omissis...

FATTO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con sentenza n. 546 del 2019, ha rigettato il ricorso proposto da jfff e altri contro la proclamazione del Presidente della Regione Sardegna e degli eletti in Consiglio regionale, all'esito delle elezioni regionali del jff

I ricorrenti avevano dedotto che alcune liste erano state illegittimamente ammesse alla competizione elettorale, in violazione della Ljjjj statutaria Sardegna 12 novembre 2013, n. 1 il cui art. 21, comma 3 non richiede sottoscrizioni per la presentazione di liste di candidati che siano espressione di partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale "ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali". La tesi è che le (sette) liste contestate erano state ammesse sulla base di "comunicazioni" e/o "dichiarazioni di rappresentanza politica", rese da consiglieri uscenti, prive dei requisiti di cui al predetto art. 21, comma 3, in quanto non accompagnate ad una effettiva adesione al partito, movimento o gruppo del quale quelle liste erano espressione, nè all'abbandono o all'espulsione dal partito o gruppo di originaria appartenenza, avendo i consiglieri di cui si tratta, al contrario, tenuto un comportamento antitetico a quello dell'adesione al nuovo partito.

Il gravame djfff è stato rigettato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2305 del 2020, secondo la quale, in sostanza, il requisito dell'adesione del consigliere regionale in carica va inteso non come necessità di iscrizione o appartenenza politica alla nuova lista, ma come idoneità del supporto o sostegno della stessa o collegamento tra le liste.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione Gjfff., resistito con autonomi controricorsi dal Consiglio Regionale della Sardegna, da Cjjffe, con unico controricorso, djffj.. Sono state presentate memorie.

DIRITTO

1.- Con un unico complesso motivo i ricorrenti denunciano eccesso di potere giurisdizionale per superamento dei limiti esterni della giurisdizione e usurpazione della funzione legislativa, per avere la sentenza impugnata radicalmente stravolto il significato della L.R. statutaria della Sardegna 12 novembre

2013, n. 1, art. 21, comma 3, creando una nuova ipotesi (jus singolare) derogatoria alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste alle elezioni regionali della Sardegna, costituita dalla mera dichiarazione del consigliere regionale uscente di voler supportare una nuova lista, non accompagnata dalla adesione al partito, movimento o gruppo del quale la nuova lista è espressione.

In altri termini, il legislatore sardo del 2013 avrebbe introdotto il requisito della "adesione" - modificando in senso restrittivo la normativa precedente che consentiva l'esonero dalla raccolta delle firme alle liste aventi "propri rappresentanti in Consiglio regionale" (L. 6 marzo 1979, n. 7, art. 12, comma 2) - al fine di evitare che la deroga possa operare in presenza di mere "comunicazioni di rappresentanza politica", essendo l'adesione espressione di contestuale appartenenza politica, cioè di una scelta di campo effettiva e non astratta o virtuale o di generico supporto esterno alla nuova lista, come invece accaduto nella specie, ove alcuni consiglieri autori delle predette comunicazioni non si erano candidati in alcuna lista, altri non avevano abbandonato la formazione politica di appartenenza o avevano presentato formale dichiarazione di accettazione della candidatura in liste diverse.

2.- Nella sentenza impugnata il Consiglio di Stato (ai p. 6 e 7) ha osservato che "il requisito che la norma (art. 21, comma 3) pone per la modalità di presentazione considerata è duplice: che vi sia una formale adesione alla lista di un consigliere regionale, e che costui sia in carica alla data di indizione dei comizi elettorali (...) poichè la partecipazione alla competizione elettorale implica un radicamento sociale della lista, o comunque del partito o movimento politico di riferimento, la prova di tale radicamento può ottenersi o attraverso la raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini (art. 21, comma 1), ovvero attraverso la modalità contemplata dal citato art. 21, comma 3. Per valutazione discrezionale del legislatore regionale - si legge ancora nella sentenza - entrambe tali modalità, per come disciplinate dalle rispettive disposizioni, sono parimenti rappresentative dell'esistenza di un apprezzabile e significativo legame, comunque sufficiente a legittimare la partecipazione alla competizione elettorale, fra la lista, e la struttura o area politica di riferimento, e la società civile. Nè tale valutazione discrezionale si atteggia ad irragionevole, nella parte in cui limita il collegamento alla puntuale adesione, senza richiedere una coerenza diacronica dell'impegno politico del consigliere aderente".

3.- Si deve ribadire che l'eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore, denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111 Cost., comma 7, - per quanto interessa in questa sede, in disparte gli altri casi di eccesso - "come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito... alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore" (vd. Corte Cost. n. 6 del 2018).

Tale ipotesi, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, "è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale" (ex plurimis, SU n. 36899 del 2021).

Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che l'attività interpretativa è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore, dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento, nell'ambito del quale la norma di volta in volta adegua il suo contenuto ad opera della giurisprudenza, in guisa da conformare il significato alle nuove connotazioni, valenze e dimensioni che l'interesse tutelato assume nella coscienza sociale, anche nel bilanciamento con i valori di rango superiore (cfr. SU n. 24413 del 2021, n. 27341 del 2014).

"Proprio detto limite, in definitiva, segna la distinzione dei piani sui quali operano, rispettivamente, il legislatore e il giudice" (cfr. SU del 2021 da ultimo citata). Il piano sul quale opera il giudice è quello dell'interpretazione mediante i plurimi canoni elaborati dalla scienza giuridica, tra i quali possono annoverarsi quelli dell'interpretazione letterale, teleologico e sistematico, storico-evolutiva. E tuttavia l'eccesso di potere giurisdizionale non è strumento per verificare se il Consiglio di Stato abbia fatto corretta applicazione dei predetti canoni interpretativi per la decisione del caso concreto, non configurandosi una violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale solo per la presenza di errores in iudicando nella sentenza impugnata.

L'eccesso di potere giurisdizionale, idoneo ad essere denunciato per invasione della sfera del legislatore, rappresenta una "evenienza estrema e al contempo marginale nell'esperienza del diritto" (SU n. 38361 del 2021), ravvisabile nei soli casi in cui il giudice speciale abbia attribuito alla disposizione di legge un significato del tutto estraneo alle plausibilità di senso

desumibili dal significante testuale, debordando dal limite di tolleranza ed elasticità della disposizione, con l'effetto di porsi quale "regola del caso" valevole anche per il futuro, assumendo in tal modo le sembianze di una (vera) disposizione di legge di fonte giurisdizionale. Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.

4.- Ai fini dell'esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste alle elezioni regionali per la Regione Sardegna, il Consiglio di Stato (al p. 6) ha osservato che "la disposizione in esame (L.R. n. 1 del 2013, art. 21, comma 3) ha effettivamente richiesto, come sostengono gli appellanti, un quid pluris rispetto a quella previgente (art. 12 dell'abrogata L.R. n. 7 del 1979): il collegamento, prima qualificato come mera presenza della lista in Consiglio regionale (l'avere propri rappresentanti nel Consiglio uscente), deve ora consistere quanto meno nell'adesione di uno dei consiglieri uscenti alla nuova lista".

Dall'esame delle liste contestate - consentito a questa Corte, in considerazione della tipologia del vizio prospettato come inerente alla giurisdizione - risulta che alcune di esse hanno beneficiato del predetto esonero in forza di "comunicazioni" e/o "dichiarazioni di rappresentanza politica" rese da consiglieri uscenti nei confronti delle nuove liste.

La sentenza impugnata si sofferma sulla questione se la adesione alla lista debba essere "dinamica" (cioè rimanere ferma nel tempo, onerando il consigliere che la fa di coerenza politica intesa come necessità di un reale impegno successivo per la lista verso cui è diretta) oppure statica (cioè riferita al momento in cui è espressa) e conclude in quest'ultimo senso (l'art. 21 L.R. sarda, comma 3 - osserva il Consiglio di Stato al par. 7 - "così come non richiede alcun requisito di ultrattività degli effetti della dichiarazione, non richiede neppure identità di appartenenza politica fra l'aderente e la lista").

Altra è, tuttavia, la censura proposta in questa sede, contestando i ricorrenti che una "adesione" vi sia mai stata (neppure statica) e che il risultato dell'operazione ermeneutica del Consiglio di Stato sia stato la creazione di una norma nuova, non desumibile in via interpretativa dalla disposizione applicabile, la quale richiede la "adesione" e non la mera "rappresentanza politica", come invece consentito dalla precedente legge modificata nel 2013, o la mera dichiarazione di "supporto" o "sostegno" o il "collegamento" tra le liste.

5.- Occorre dunque valutare se la regola del caso utilizzata per la decisione abbia assunto le sembianze di una norma nuova, elaborata direttamente dal Consiglio di Stato mediante un'attività solo apparentemente interpretativa, ma in realtà surrogatoria del legislatore e quindi propriamente normativa, nel qual caso sarebbe configurabile un superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Ai fini del limitato controllo consentito alle Sezioni Unite non assume rilievo l'accento sul precedente richiamato dal Consiglio di Stato (sentenza dello stesso Consiglio n. 7633 del 2019, cfr. SU n. 12151 del 2021) - che, riguardando una legge regionale diversa, non richiede l'adesione ma che le liste interessate siano "espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale" (L.R. Abruzzo n. 9 del 2013, art. 12, comma 2) quanto invece l'affermazione del Consiglio (al p. 7) secondo cui "la disposizione E...) non richiede neppure identità di appartenenza politica fra l'aderente e la lista, posto che il dato che rileva è quello del collegamento fra presenza nel consiglio uscente e volontà di supportare la lista medesima".

In quest'ultima affermazione è compendiato il nucleo dell'operazione ermeneutica svolta dal Consiglio di Stato, volta ad includere nella definizione normativa di "adesione" (del consigliere uscente alla nuova lista, ai fini dell'esonero dalla raccolta delle firme) comportamenti indicativi di mera "rappresentanza", "supporto" o "sostegno" della nuova lista o anche "collegamento" tra le liste, senza necessità di una organica o esclusiva appartenenza alla nuova lista.

Si deve allora verificare se tale definizione sia del tutto estranea alle plausibilità di senso del significante testuale posto dalla disposizione in esame (L.R. n. 1 del 2013, art. 21, comma 3), indicativa in ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale o, al contrario, costituisca - come ritiene il Collegio - una delle interpretazioni rese possibili dalla elasticità della nozione di "adesione", il cui significato va calato nel contesto (politico) al quale essa si riferisce.

Non è ravvisabile, in realtà, alcun superamento dei limiti esterni della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, il quale si è limitato ad esercitare la giurisdizione che gli spetta, avendo offerto della nozione di "adesione" un significato omogeneo a quello proprio di altre nozioni ("rappresentanza" e "collegamento") utilizzate dalle normative elettorali per indicare le cause di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, nel tentativo di offrire una interpretazione sistematica e teleologica in senso unificante che non è possibile mettere in discussione in questa sede.

E' significativo che l'art. 21, comma 3 L.R. sarda preveda l'ulteriore causa di esonero dalla raccolta delle firme "per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto (...) un proprio rappresentante nel Consiglio regionale...", in aggiunta all'adesione ("...o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali"). Al "collegamento" tra le liste come causa di esonero dalla raccolta delle firme, inoltre, fa riferimento anche la normativa nazionale (cfr. D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 18-bis, comma 2, in tema di elezioni per la Camera dei deputati).

In conclusione, **non rientra nel sindacato sull'eccesso di potere giurisdizionale la verifica della esatta (o migliore) interpretazione della legge, neppure al cospetto di eventuali errori in iudicando compiuti dal giudice speciale ma non emendabili in questa sede, quali sono in realtà quelli prospettati dai ricorrenti, nel tentativo improprio di ottenere una nuova o migliore interpretazione delle norme applicabili sulle domande proposte nel giudizio amministrativo.**

6.- Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ai fini del raddoppio del contributo, essendo il processo esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in Euro 4200,00.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

